

COMUNE DI MONTERENZIO

(PROVINCIA DI BOLOGNA)

Adunanza ordinaria di 1^a convocazione - Seduta Pubblica

DELIBERAZIONE N. 42

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU-

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **QUATTRO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **21:00** nella Casa Comunale.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi consegnati a domicilio, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

1. SPADONI PIERDANTE	SI
2. DI LIETO GIUSEPPE	SI
3. CUPPINI SILVIA	SI
4. MONARI MARCO	SI
5. PELLICCIARI PIETRO	SI
6. SERVELLO ALESSIA	SI
7. LANDUZZI CINZIA	SI
8. PELLICCIARI EMANUELA	SI
9. BOCCADAMO LUCIA	SI
10. MAGRINI IVAN	SI
11. BUSCAROLI GIANNA	SI
12. LOCASTO DONATELLA MARGHERITA	SI
13. FIORDALISI LUCIANO	SI

Assenti giustificati i consiglieri: **Nessun convocato risulta assente giustificato**

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT.SSA GIUSEPPINA CRISCI**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PIERDANTE SPADONI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa, senza diritto di voto, l'assessore esterno **TOMBA RAFFAELE**

Nomina scrutatori i consiglieri: **LOCASTO DONATELLA MARGHERITA, BOCCADAMO LUCIA, PELLICCIARI EMANUELA.**

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 38 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento Comunale che disciplina le diverse componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC) tra le quali la componente IMU;

Premesso che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'imposta unica comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che il comma 703, a seguito dell'istituzione della IUC, lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

che il Comune, nella determinazione delle aliquote IMU deve, in ogni caso, rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

che il decreto-legge n. 16 del 2014, convertito con legge n. 68 del 2 maggio 2014, all'articolo 1, prevede che per l'anno 2014 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i predetti limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 25 del 02/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, con cui erano state determinate per lo stesso anno le aliquote e le detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

- aliquota 1,06 % quale aliquota ordinaria, per tutti gli immobili e le aree edificabili;
- aliquota 0,55 % quale aliquota ridotta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL 04/09/2014

- detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa;

Rilevato

che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica: all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Rilevato

che il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote dell'IMU per l'anno 2014;

che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL 04/09/2014

Richiamati l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

il Decreto Min. Interno del 13 febbraio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 aprile 2014;

il Decreto Min. Interno del 29 aprile 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 31 luglio 2014;

l'art. 2-bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 68 del 2 maggio 2014, il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'art. 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 167/2000 e s.m.i. è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

il Decreto Min. Interno del 18 luglio 2014 che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali dal 31 luglio al 30 settembre 2014;

il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

Visto il parere dell'Organo di Revisione dei conti;

Acquisiti i pareri sul presente argomento della Commissione Consiliare I " Bilancio – Affari Generali" riunitasi in data 23 agosto 2014 e 4 settembre 2014, conservati agli atti;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 espressi dal Responsabile dell'Area "Economico-Finanziaria" sia in ordine alla regolarità tecnica che in ordine alla regolarità contabile;

Con n. 13 presenti, il voto favorevole di n. 9 consiglieri, nessun voto contrario e n. 4 astenuti (Magrini e Buscaroli del Gruppo "Monterenzio Bene di Tutti", Fiordalisi del Gruppo "Progetto Monterenzio" e Locasto Donatella Margherita del Gruppo "Movimento 5 Stelle Monterenzio") espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2014 le seguenti aliquote dell'IMU e detrazioni per l'abitazione principale:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL 04/09/2014

- a) aliquota IMU abitazione principale nella misura di 0,35 punti percentuali per:
 - abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) aliquota ordinaria IMU nella misura di 1,06 punti percentuali per:
 - tutti i fabbricati ed aree edificabili.
 - c) detrazione per l'abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura di € 200,00.;
- 2) di dare atto che l'aliquota determinata per l'abitazione principale viene applicata anche:
- all'abitazione (ed alle pertinenze annesse) concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro; in caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- 3) di procedere all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i..

Successivamente, con il voto favorevole di n. 9 consiglieri, nessun voto contrario e n. 4 astenuti (Magrini e Buscaroli del Gruppo "Monterenzio Bene di Tutti", Fiordalisi del Gruppo "Progetto Monterenzio" e Locasto Donatella Margherita del Gruppo "Movimento 5 Stelle Monterenzio") espresso nelle forme di legge, il presente atto si rende immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI MONTERENZIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza G. De Giovanni n°1 - 40050 Monterenzio

Telefono 051/92.90.02 - Fax 051/6548992

E-mail: segreteria@comune.monterenzio.bologna.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Area Economico Finanziaria

Proposta numero 43 del 22/08/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU-

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA

favorevole Monterenzio, 22/08/2014 non favorevole

Osservazioni: _____

IL/LA RESPONSABILE

F.to VANTI MARA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RAGIONIERE ECONOMO

favorevole Monterenzio, 22/08/2014 non favorevole

Osservazioni: _____

IL RAGIONIERE ECONOMO

F.to VANTI MARA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Pierdante Spadoni

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giuseppina Crisci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico di questo comune (www.comune.monterenzio.bologna.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.18/6/2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal **08 settembre 2014** al **23 settembre 2014**

Li, 08 settembre 2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giuseppina Crisci

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dal termine della pubblicazione (art.134 - comma 3 - Decreto Legislativo 267/2000);

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4 - Decreto Legislativo 267/2000;

Monterenzio, li 04/09/2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giuseppina Crisci
